



## **POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020**

### **POR FSE 2014-2020**

**Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e  
dell'occupazione”**

## **LINEE GUIDA SUGLI AIUTI DI STATO**

*Dicembre 2016*

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>CHE COS'E' UN AIUTO? .....</b>	<b>3</b>
<b>COME SI PUO' CONCEDERE UN AIUTO?.....</b>	<b>4</b>
<b>QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAI REGOLAMENTI DE MINIMIS?.....</b>	<b>5</b>
<b>QUALI SONO LE CATEGORIE ESENTATE DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA PREVISTE DAL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE? .....</b>	<b>6</b>
<b>ALCUNE IMPORTANTI DISPOSIZIONI GENERALI CONTENUTE NEL REG. (UE) 651/2014 .....</b>	<b>7</b>
<b>AIUTI ILLEGALI E OBBLIGO DI RECUPERO.....</b>	<b>9</b>
<b>REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO.....</b>	<b>10</b>

## PREMESSA

Le Linee guida sugli aiuti di Stato (di seguito “*Linee Guida*”) costituiscono una delle prime azioni poste in essere nell’ambito della programmazione europea 2014-2020 per rendere più agevole la conoscenza, almeno a livello nozionistico, della complessa normativa sugli aiuti di Stato, il cui rispetto è essenziale per il corretto impiego dei fondi europei. Infatti, il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato costituisce una delle condizionalità della programmazione 2014-2020, prevista dall’Accordo di partenariato.

Le presenti **Linee guida** illustrano la nozione di Aiuto di Stato e sintetizzano le principali novità di particolare interesse per le imprese.

I **destinatari** del presente documento sono i Beneficiari del POR FESR e del POR FSE 2014/2020 (di seguito “Programmi”).

Ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, i Beneficiari sono così definiti: “*un organismo pubblico o privato e responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari (ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento 1303/2013), l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi*”.

Nel caso specifico degli aiuti di Stato, i beneficiari dei Programmi sono i soggetti (pubblici o privati) che ricevono le misure di aiuto e, dunque, le imprese.

Per maggiori approfondimenti sulla nozione di aiuto di Stato si fa rinvio alla Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) della Commissione europea, pubblicata sulla GUUE del 19/07/2016.

## CHE COS'E' UN AIUTO?

In base all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) si qualificano *aiuti di Stato* le misure:

- **CONCESSE DAGLI STATI**, ovvero mediante RISORSE STATALI (pubbliche)
- sotto **QUALSIASI FORMA** che,
- **favorendo** talune **IMPRESE** o talune **PRODUZIONI**
- **FALSANO** o **MINACCIANO di FALSARE** la **CONCORRENZA**, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

ESEMPI di aiuti di Stato:

- contributi in conto capitale;
- sovvenzioni;
- finanziamenti a tasso agevolato;
- fornitura di garanzie a titolo gratuito o a condizioni che non rispecchino quelle di mercato;
- l'erogazione di un corrispettivo superiore al prezzo di mercato per una prestazione ricevuta da un'impresa;
- ripiano di perdite di società di proprietà pubblica a condizioni diverse da quelle alle quali avrebbe effettuato la stessa operazione un investitore privato.....e molto altro....

La disciplina sugli aiuti di Stato è contenuta, in particolare, negli articoli 107-109 del TFUE e nel Capo VIII della L. n. 234/2012.

## QUANDO SI APPLICANO LE NORME SUGLI AIUTI?

Le norme sugli aiuti di Stato si applicano soltanto se il **BENEFICIARIO** di una misura è **UN’IMPRESA**.

Per **IMPRESA** s’intende qualsiasi **ENTE** che esercita **UN’ATTIVITÀ ECONOMICA**, a prescindere dal suo **STATO GIURIDICO** e dalle sue **MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**.

E’ considerata **IMPRESA** qualsiasi soggetto che esercita un’**ATTIVITÀ DI NATURA ECONOMICA** e che **OFFRA BENI E SERVIZI SUL MERCATO**.

## GLI AIUTI DI STATO SONO SEMPRE VIETATI?

L’articolo 107 del TFUE sancisce il divieto di concedere aiuti di Stato. Tale divieto non è assoluto. Infatti, l’articolo 107 del TFUE prevede **DUE TIPI DI DEROGHE** al divieto di concedere aiuti di Stato:

- a) deroghe *de iure* (paragrafo 2 dell’articolo 107);
- b) deroghe di carattere particolare, a discrezione della Commissione (paragrafo 3 dell’articolo 107).

**Articolo 107, paragrafo 1, TFUE:** *SALVO DEROGHE CONTEMPLATE DEI TRATTATI, SONO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO, NELLA MISURA IN CUI INCIDANO SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI, GLI AIUTI CONCESSI DAGLI STATI, OVVERO MEDIANTE RISORSE STATALI, SOTTO QUALSIASI FORMA CHE, FAVORENDO TALUNE IMPRESE O TALUNE PRODUZIONI, FALSINO O MINACCINO DI FALSARE LA CONCORRENZA.*

## COME SI PUO’ CONCEDERE UN AIUTO?

Ai fini della concessione di aiuti di Stato (in applicazione delle deroghe previste dal Trattato) può essere utile distinguere le misure qualificabili come aiuti in **quattro tipologie**:

- **AIUTI SOGGETTI A PREVENTIVA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA:** ad essi non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto;
- **COMPENSAZIONI PER I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)** per le quali si applichi la Disciplina dell’Unione europea pubblicata sulla GUUE 11.01.2012: tali compensazioni non possono essere concesse se la Commissione europea non abbia prima adottato una decisione di autorizzazione;
- **AIUTI CHE RIENTRANO IN UN REGOLAMENTO DI ESENZIONE DA NOTIFICA:** nella programmazione europea 2014-2020 sono applicabili **tre** importanti regolamenti in esenzione da notifica:
  - a) **Reg. (UE) 651/2014** (Regolamento generale di esenzione da notifica – GBER) pubblicato sulla GUUE L 187 del 26.6.2014;

- b) **Reg. (UE) 702/2014** (Regolamento di esenzione per gli aiuti del settore agricolo, forestale e delle zone rurali – ABER) pubblicato sulla GUUE L 193 dell'1.07.2014;
- c) **Reg. (UE) 1388/2014** (Regolamento di esenzione per gli aiuti del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura – FBER), pubblicato sulla GUUE L 369 del 24.12.2014.

In caso di aiuti esenti dall'obbligo di notifica è prevista una comunicazione, a cura dell'Amministrazione pubblica concedente, da effettuare alla Commissione europea, dopo o prima dell'istituzione di regimi o di aiuti ad hoc. L'Amministrazione pubblica può concedere gli aiuti in esenzione da notifica dopo la comunicazione alla Commissione europea della misura istituita;

➤ **COMPENSAZIONI PER I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)** per le quali si applichi la Decisione che esenta dall'obbligo di notifica – Decisione 2012/21/UE pubblicata sulla GUUE 11.01.2012. Per tali compensazioni non è necessario attendere la preventiva autorizzazione della Commissione europea. E' sufficiente una relazione biennale da parte dello Stato membro.

Infine, abbiamo le misure riconducibili al campo di applicazione di un **regolamento de minimis**.

➤ **MISURE CHE RIENTRANO IN UN REGOLAMENTO DE MINIMIS.** Tali misure possono essere concesse, purché non sia superato da parte dell'impresa beneficiaria il massimale applicabile, in relazione alla tipologia di *de minimis* cui si ricorre.

Nella programmazione europea 2014-2020 abbiamo quattro importanti regolamenti de minimis:

- a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della CE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013;
- b) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della CE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L 352 del 24.12.2013);
- c) Regolamento (UE) n. 717/2014 della CE, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L 190 del 28.06.2014);
- d) Regolamento (UE) n. 360/2012 della CE, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GUUE L 114 del 26.4.2012).

## QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAI REGOLAMENTI DE MINIMIS?

I Regolamenti *de minimis* del periodo di programmazione europea 2014-2020 hanno introdotto importanti novità che possiamo sintetizzare come segue:

- **Previsione dell'impresa unica:** nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si deve tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

### Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- **Vicende societarie dell'impresa richiedente:** Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati. Se l'impresa richiedente deriva da operazioni di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che ha acquisito le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se non è possibile, l'importo dell'aiuto deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito;
- **Settori in cui opera l'impresa (inclusi ed esclusi):** Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”. La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR;
- In caso di cumulo di più aiuti de minimis in applicazione di diversi regolamenti de minimis, si applica il massimale più elevato previsto dai regolamenti dei quali si è beneficiato.

## QUALI SONO LE CATEGORIE ESENTATE DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA PREVISTE DAL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE?

Il Reg. (UE) N. 651/2014 prevede **45 tipologie** di aiuti in esenzione da notifica. Le misure previste dal Reg. (UE) 651/2014 possono essere concesse senza autorizzazione preventiva da parte della Commissione. E' sufficiente una comunicazione da parte dell'Amministrazione concedente da inviare alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2.

Il regolamento generale in esenzione da notifica richiede il rispetto delle condizioni generali contenuti nei capi I e II, nonché di quelle specifiche previste per ciascuna tipologia di aiuti.

**Le tipologie di aiuti in esenzione da notifica sono le seguenti:**

- Aiuti a finalità regionale agli investimenti
- Aiuti a finalità regionale al funzionamento
- Aiuti per lo sviluppo urbano
- Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano
- Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
- Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
- Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea
- Aiuti al finanziamento del rischio

- Aiuti alle imprese in fase di avviamento
- Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI
- Aiuti ai costi di esplorazione
- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
- Aiuti ai poli di innovazione
- Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
- Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
- Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura
- Aiuti alla formazione
- Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
- Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
- Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali
- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità
- Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati
- Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme
- Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione
- Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
- Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili
- Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
- Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta
- Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE
- Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati
- Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico
- Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
- Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche
- Aiuti per gli studi ambientali
- Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
- Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
- Aiuti per le infrastrutture a banda larga
- Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
- Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
- Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
- Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali

## ALCUNE IMPORTANTI DISPOSIZIONI GENERALI CONTENUTE NEL REG. (UE) 651/2014

**Clausola Deggendorf**: vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea.

La clausola **non è condizione di ammissibilità** del richiedente l'aiuto, ma la sua esplicitazione nel bando costituisce condizione di compatibilità del regime/aiuto. Nelle more dell'attivazione del Registro Nazionale degli Aiuti, la clausola Deggendorf richiede all'impresa la presentazione di una autocertificazione in cui

dichiarare se sono stati ricevuti o meno notifiche di ingiunzione di recupero. E’ obbligatorio acquisire l’autocertificazione prima dell’erogazione dell’aiuto.

Il vincolo derivante dalla Giurisprudenza Deggendorf implica che le amministrazioni pubbliche debbano sospendere il pagamento di aiuti nuovi soltanto a quei beneficiari che sono “destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”.

La concessione del nuovo aiuto resta in ogni caso legittima indipendentemente dalla “situazione Deggendorf” del beneficiario: la clausola è quindi soltanto sospensiva dell’erogazione dell’aiuto, sia dell’anticipo che del saldo.

**Libertà di Stabilimento:** non è possibile imporre quale condizione di ammissibilità all’atto della domanda che i beneficiari abbiano la sede legale nello Stato membro/Regione concedente.

È tuttavia consentito richiedere che l’impresa abbia almeno un’*unità operativa* al momento della liquidazione (acconto o saldo). Il requisito di avere la sede operativa in Regione potrà solo essere **Sospensivo** della liquidazione (acconto o saldo), ma **NON già requisito di ammissibilità**.

**Libera Circolazione di Beni e Servizi:** Tale clausola vieta di subordinare l’aiuto, ad esempio per l’organizzazione di un evento, alla condizione di avvalersi di un ente o di un’associazione di una specifica Regione, come anche vieta che un bando finanzi eventi soltanto se l’organizzatore è ubicato sul territorio regionale o nazionale.

Non si può subordinare la concessione dell’aiuto all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali/regionali/provinciali.

**Soglie e Macro soglia:** per beneficiare dell’esenzione prevista dal Reg. (UE) 651/2014, gli aiuti devono avere un importo non superiore alle soglie indicate nello stesso (art. 4). Le soglie si riferiscono al progetto da finanziare, all’impresa o ad ambedue.

Il regolamento prevede anche una “macro soglia” di esenzione pari a 150 milioni di Euro che si riferisce alla dotazione annuale media del regime.

Tale limite/soglia non si applica tuttavia a taluni regimi esentati, che possono quindi avere budget medi annuali anche superiori a 150 milioni di Euro. Essi sono:

- Aiuti a finalità regionale al funzionamento
- Aiuti alla formazione
- Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
- Aiuti sotto forma di sgravi a imposte ambientali in conformità della direttiva 203/96/CE)
- Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
- Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
- Aiuti per la cultura e conservazione del patrimonio
- Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
- Aiuti per le infrastrutture locali

I regimi di aiuto che superano la soglia di 150 milioni di Euro:



1. devono essere comunicati in esenzione tramite SANI2 allegando alla comunicazione, che va trasmessa entro i consueti 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, un piano di valutazione del regime stesso;
2. potrebbero essere attuati per i primi 6 mesi dalla loro entrata in vigore;
3. possono continuare ad essere attuati godendo dell’esenzione solo previa decisione positiva della Commissione sul piano di valutazione.

**Divieto di Cumulo:** Le regole di cumulo si applicano soltanto ai finanziamenti pubblici che configurano “aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 107 par.1 TFUE.

Gli Stati membri possono concedere diversi tipi di aiuto alle PMI e cumulare varie misure purché siano rispettate le norme in materia di cumulo previste dal regolamento generale di esenzione per categoria.

Il principio del divieto di cumulo stabilisce che i diversi massimali previsti dalle differenti normative non possono comunque essere superati, né con la moltiplicazione di erogazioni di valore inferiore, attraverso la sommatoria di sovvenzioni provenienti da differenti regimi.

## AIUTI ILLEGALI E OBBLIGO DI RECUPERO

Lo Stato membro, tenuto a notificare un aiuto di Stato, non può concedere tale aiuto prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della CE.

In caso di concessione di un aiuto in assenza di preventiva autorizzazione da parte della CE, l’aiuto sarebbe concesso illegalmente.

Nel caso di applicazione di un regolamento di esenzione, l’illegalità può derivare dalla:

- a) mancata comunicazione prevista dal regolamento in esecuzione che viene applicato;
- b) difformità del regime attuato o degli aiuti concessi rispetto a quanto contenuto nella comunicazione inviata in applicazione del regolamento in esenzione pertinente.

L’illegalità di un aiuto può essere rilevata: a) dalla Commissione europea; b) dal Giudice nazionale (cfr. Comunicazione della CE relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali – GUUE C 85 del 9.4.2009).

La verifica in merito alla eventuale incompatibilità dell’aiuto è di competenza della Commissione europea. Il concetto di illegalità è indipendente da quello di incompatibilità. Un aiuto illegale può essere dichiarato compatibile dalla Commissione europea.

Dall’illegalità deriva l’obbligo per la CE di procedere alla valutazione di compatibilità dell’aiuto. Se la CE verifica l’incompatibilità dell’aiuto, la CE adotta una decisione di recupero. Il recupero degli aiuti imposto dalla CE è finalizzato ad eliminare gli effetti distorsivi dell’aiuto.

Tenuto conto del carattere imperativo dell’articolo 108 del TFUE, la Corte di Giustizia dell’UE ha dichiarato che le imprese non possono fare affidamento sulla regolarità dell’aiuto se non si sono assicurate che lo stesso è stato concesso nel rispetto delle procedure previste.

L’importo da recuperare è costituito dall’aiuto di cui l’impresa ha beneficiato, maggiorato degli interessi maturati dal momento dell’erogazione a quello dell’effettiva restituzione, al fine di poter ripristinare la situazione precedente alla concessione dell’aiuto. I principi sanciti dalla giurisprudenza europea sono stati ordinati nel Regolamento di procedura – Reg. (UE) 2015/1589 – e nel regolamento di esecuzione 794/2004.

## REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Il controllo e la trasparenza degli aiuti di Stato sono temi centrali della politica europea, tanto da imporre, ai fini del soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali per l’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE), alle varie Amministrazioni competenti in materia, la messa a regime di una serie di attività finalizzate a garantire la corretta applicazione delle norme dell’Unione in tema di aiuti di Stato.

L’articolo 52 della L. n. 234/2012 prevede l’istituzione del “Registro Nazionale degli aiuti di Stato” per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. I soggetti pubblici o privati che concedono, ovvero gestiscono aiuti sono tenuti a trasmettere le relative informazioni all’interno del Registro.

A partire dal 1 gennaio 2017, l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.

Il Registro Nazionale degli Aiuti contiene le seguenti informazioni riguardanti:

- Gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione in seguito a notifica o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
- Gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
- Gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012;
- I soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta “regola Deggendorf”.

I soggetti che concedono aiuti sono tenuti ad avvalersi del Registro al fine di:

- a) espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee;
- b) svolgere le verifiche concernenti i divieti relativi alla clausola Deggendorf;
- c) consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l’inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

Comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione e dell’erogazione degli aiuti:

a) l’inadempimento conseguente alla mancata trasmissione dei dati al Registro Nazionale degli aiuti di Stato;

b) l’inadempimento conseguente alle mancate verifiche propedeutiche alla concessione o alla erogazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese le mancate verifiche sui massimali di aiuto, le mancate verifiche sul rispetto della clausola Deggendorf nonché il mancato inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative delle misure di aiuto inserite.

c) la mancata indicazione nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti dell’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e dell’avvenuta interrogazione dello stesso;

**L’inadempimento è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.**

Il Regolamento di attuazione dell’articolo 52 della L. n. 234/2012, contiene la disciplina sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti, le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni in esso contenute, i contenuti specifici e le modalità per l’espletamento degli obblighi di verifica.